

**COMUNE DI
CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.**

2021-2023



INTRODUZIONE

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in vigore dal 28 novembre 2012) che ha dato seguito ad impegni internazionali in merito, è stato previsto un sistema articolato di lotta alla corruzione a livello nazionale e decentrato. A livello nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica in prima battuta, ora l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), predispongono ed adottano i Piani Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), che contengono obiettivi strategici ed azioni.

A livello decentrato è previsto che ogni singola amministrazione definisca ed adotti un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T), documento programmatico contenente la strategia di prevenzione della corruzione e l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione. Uno strumento dinamico in grado di rendere più facile e costante il monitoraggio dei procedimenti critici, incrementandone i controlli e rafforzando contemporaneamente le misure di prevenzione dei conflitti di interesse.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) costituisce quindi lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni devono prevedere, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare. L’Anac ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Il termine corruzione, come precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ma ad *“ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*.

Un concetto più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, la cd “maladministration”, ovvero l’adozione di decisioni, di comportamenti che deviano dalla cura dell’interesse generale a vantaggio di interessi particolari.

Attraverso il P.T.P.C.T. l’amministrazione contrasta tale mala gestio, procedimentalizzando una serie di comportamenti virtuosi dopo una necessaria fase preliminare di analisi dell’organizzazione, con particolare attenzione ai possibili fenomeni corruttivi.

Il P.T.P.C.T. è dunque un atto programmatico, che individua preventivamente aree di rischio e rischi specifici, e poi delinea misure concrete, da adottare per prevenire la corruzione.

Dopo il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA/2013) che ha costituito la base per la sua predisposizione iniziale, l'Anac ha adeguato progressivamente i propri Piani triennali alle indicazioni fornite dapprima con l'*Aggiornamento 2015 al PNA* e successivamente recependo le novità del nuovo PNA/2016 in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute in materia di trasparenza con il D. Lgs 97/2016 e sul Codice dei contratti pubblici con il D. Lgs 50/2016 e da ultimo con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018,

Il Piano Anticorruzione per il triennio 2021/2023 pertanto, individua i rischi e le azioni da adottare per una corretta azione amministrativa alla luce delle seguenti norme,:

- Deliberazioni ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”* e n. 1074 del 21 novembre 2018 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Legge n. 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, che ha modificato l’art. 54 bis *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* del D.Lgs 165/2001 ed ha comportato quindi una completa revisione della procedura di segnalazione di illeciti da parte dei propri dipendenti (c.d. Whistleblowing);
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019;

Nella sezione *“LA TRASPARENZA”* a seguito della definitiva abrogazione dell’obbligo di redazione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, si individuano le soluzioni organizzative interne all’Ente per assicurare gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, esplicitando i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016.

PARTE PRIMA

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Piano individua le misure organizzativo-funzionali volte a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa della Comune di Castiglion Fibocchi.

Attraverso la predisposizione del PTPCT l'Amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti nonché promuovere la trasparenza e la riduzione di situazioni di conflitto di interessi. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Il Piano quindi è un programma di attività per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili di posizione organizzativa per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

A seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 c'è l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Dai recenti rapporti dell' ANAC è emerso chiaramente che la varietà delle forme della corruzione e la pervasività del fenomeno rendono sempre più necessaria l'attività di prevenzione quale strumento aggiuntivo di contrasto (e non certo alternativo) rispetto a quello sanzionatorio stabilito dal codice penale, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure ed imparziali le decisioni delle amministrazioni.

L'Autorità nazionale ha anche evidenziato il coinvolgimento crescente dell'apparato burocratico rispetto a quello politico, in controtendenza rispetto al passato:

Dati che rendono necessario costruire un Piano anticorruzione volto a porre in essere una "buona amministrazione" con la previsione di un sistema organico di misure adeguate per ridurre, a monte, i fattori di rischio presenti nei vari processi ed attività dell'Ente e rivolte a garantire l'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure che avranno lo scopo di riaffermare i principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità e giustizia.

Elementi essenziali del Piano anticorruzione conseguentemente sono:

1. individuazione attività a rischio maggiore di corruzione e le relative misure di contrasto;
2. descrizione tipologie di controllo (e monitoraggio) delle attività in generale (quindi di tutte, ovviamente a campione) e delle attività particolarmente "a rischio";
3. verifica della fase di formazione delle decisioni;
4. predisposizione metodologie di flusso informativo dai responsabili di posizione organizzativa verso il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (RPCT);

5. formazione specifica del personale dell'ente,
6. coinvolgimento del Nucleo di Valutazione in un controllo periodico della sezione "Amministrazione trasparente"
7. l'auto-correzione attraverso meccanismi di Feed-Back (Controlli e modalità di retroazione). I controlli devono essere semplici, chiari, volti ad un miglioramento continuo.

2. GLI ATTORI DEL PIANO TRIENNALE 2021-2023

Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione

La predisposizione e l'attuazione del PTCPT, è un'attività che deve essere necessariamente svolta coinvolgendo tutte le diverse figure che operano all'interno dell'amministrazione, sia a livello politico che burocratico. La gestione del rischio corruttivo infatti non riguarda solo il RPCT, ma l'intera struttura organizzativa, ed è fondamentale promuovere una responsabilizzazione diffusa con l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica.

Il Sindaco cui compete l'individuazione e la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.), nel Comune di Castiglion Fibocchi il Segretario Generale

La Giunta comunale che su proposta di detto Responsabile, adotta il Piano Triennale e gli annuali aggiornamenti, a seguito della fase di consultazione, di norma entro il 31 gennaio, per il 2021 posticipato al 31 marzo causa Covid come ricordato in premessa

Gli organi di indirizzo politico devono inoltre individuare obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da collegare con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionali adottati nell'Ente, quali il Piano della Performance e il DUP.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito solo Responsabile o R.P.C.T.)

La figura del Responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche normative già dal 2016, sia con l'approvazione del nuovo PNA che con il decreto legislativo 97/2016, entrambi volti a rafforzarne il ruolo prevedendo che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie ad assicurare che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. A questo proposito è stato riunito in capo ad un unico soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, confermando che negli enti locali la scelta ricada sul Segretario, in continuità

con quanto definito nella Legge 190/2012. Il Comune di Castiglion Fibocchi si trova in linea con la nuova normativa, poiché ha individuato nella figura del Segretario Generale il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza. Va tuttavia evidenziato che attualmente il Segretario comunale di Castiglion Fibocchi è a scavalco, e svolge pertanto le funzioni nell'ente in un tempo limitato.

In ogni caso il RPCT:

- Predispone lo schema di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del suo annuale aggiornamento e lo propone alla Giunta comunale per la sua adozione.
- propone eventuali azioni correttive che prevedano tutte le necessarie modifiche con le medesime modalità di adozione del Piano, in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- individua le risorse umane da inserire nei programmi di formazione, definendo le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione
- verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità ed ha l'obbligo di segnalare all'organo di indirizzo "le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" (art. 1 comma 7 Legge 190/2012 come novellato dal D. Lgs 97/2016);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta nei termini previsti dalla legge, ne assicura la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e la trasmette all'Organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione (art. 1 comma 7 Legge 190/2012 come novellato dal D. Lgs 97/2016);
- vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, segnalando eventuali violazioni alle autorità competenti (art. 1 Legge 190/2012 e art 15 D. Lgs. n. 39/2013);
- coincide con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D. Lgs 33/2013);
- interagisce con il Nucleo di Valutazione al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. Ha inoltre l'obbligo di segnalare al Nucleo "le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" e trasmettergli la Relazione annuale sull'attività svolta (art. 1 comma 7 Legge 190/2012 come novellato dal D. Lgs 97/2016);
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 190/2012). Il PNA 2016 sottolinea infatti che l'art. 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente;

- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento nell'amministrazione, effettua il monitoraggio sulla loro attuazione e, ove necessario ne propone l'aggiornamento;
- E' responsabile dell'accesso civico art. 5 del D.lgs. 33/2013

Posizioni Organizzative Nell'ambito dell'organizzazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente, i dirigenti e le PO svolgono un ruolo fondamentale poiché hanno conoscenza della struttura organizzativa e di come si configurano i processi decisionali, siano o meno procedimenti amministrativi. Sono quindi idonei ad individuare i profili di rischio connessi alle varie attività e a indicare e le misure di prevenzione che più si adattano alla fisionomia dell'Ente. Nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza:

- Le posizioni organizzative attualmente in servizio presso il Comune di Castiglion Fibocchi sono:

AREA "SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO" AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI, ACCOUNTABILITY, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI, URP, PROTOCOLLO, UFFICIO NOTIFICHE	FUNZIONARIO INCARICATO DR.SSA AMANDA GABRIELLI
AREA "SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI"	FUNZIONARIO INCARICATO DR.SSA LARA FONTANI
AREA "GESTIONE DEL TERRITORIO – SPORTELLO UNICO EDILIZIA – AMBIENTE"	FUNZIONARIO INCARICATO ARCH. SILVIA PARIGI
AREA "SERVIZI TECNICI"	FUNZIONARIO INCARICATO GEOM. LUCIANO VINCI
AREA SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO ECONOMICO	FUNZIONARIO INCARICATO presso Unione dei Comuni del Pratomagno Dott. Roberto Tommasini

I Dipendenti Tutti i dipendenti dell'Amministrazione:

- partecipano alla gestione del rischio ed hanno il dovere di collaborare con il R.P.C.T (art. 8 del D.P.R. 62/2013);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- devono attenersi alle regole previste nel Codice di Comportamento dell'Ente adottato nel corso del 2014 e ora in fase di adeguamento;

- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile, all'UPD o secondo le modalità del whistleblowing ;
- in caso di conflitto d'interessi, hanno l'obbligo di astenersi e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della legge 241/90. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare.

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione • Osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento dell'Ente;

- Segnalano le situazioni di illecito.

- **L'Ufficio procedimenti disciplinari** • svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito di propria competenza; • provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.
- **Nucleo di Valutazione**

Procedura di formazione e adozione del Piano e del suo aggiornamento

Accogliendo le indicazioni dell'Autorità, Il Responsabile Anticorruzione del Comune di Castiglion Fibocchi ha ritenuto di adottare, per l'adozione del Piano 2021-2023 un percorso caratterizzato dalla massima condivisione e partecipazione. Il primo step ha previsto l'avvio di una procedura partecipativa rivolta sia agli stakeholder interni che esterni all'ente.

A tale proposito il 17/03/2021 è stato pubblicato sul sito web dell'ente un avviso rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio, al fine di formulare osservazioni per una migliore ed ulteriore individuazione delle misure preventive anticorruzione da far pervenire entro il 23/03/2021 Non sono giunte osservazioni nei termini

IL RISCHIO

Per “gestione del rischio” si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a monitorare, guidare e tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree, il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica Amministrazione. Tuttavia, le esperienze internazionali e nazionali mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le Pubbliche Amministrazioni sono esposte. Quindi, la Legge n. 190/2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le Amministrazioni.

Queste aree sono elencate nell'art. 1, comma 16, della sopra richiamata Legge si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 150/2009.

4. I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio (articolate in sotto-aree):

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- attività di controllo e provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari.

Le principali fasi del processo di gestione del rischio, alla luce delle indicazioni ANAC, restano rappresentate in maniera sintetica come segue:

Analisi del contesto:

Contesto esterno

Contesto interno

Valutazione del rischio:

Identificazione del rischio

Analisi del rischio

Ponderazione del rischio

Trattamento del rischio:

Identificazione delle misure

Programmazione delle misure

Mappatura dei rischi

4. ANALISI DEL CONTESTO

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

4.1 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno rappresenta una fase imprescindibile indispensabile del processo di gestione del rischio, per ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente in cui la stessa opera alla luce di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

La Fondazione Antonino Caponnetto aveva già evidenziato in passato che i clan della Camorra in Toscana operano attivamente in varie parti del territorio

Il contesto esterno, a livello provinciale e regionale, è ben definito in alcuni documenti, nel *"Primo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana"* curato

dalla Scuola Normale di Pisa su richiesta della Regione Toscana, redatta nel 2016 ed aggiornata al 30/06/2017 con il coinvolgimento delle principali istituzioni impegnate in Toscana nell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali esaminati.

L'indagine evidenzia che in Toscana gli interessi dei clan criminali sono duplici: far affari e reinvestire il frutto di attività consumate altrove.

Anche il più recente terzo rapporto sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana, anno 2018, conferma con riferimento alle province toscane, che quella di Arezzo è la prima nella regione per numero di beni sotto confisca (89 beni pari al 21% del totale regionale).

Un ulteriore importante apporto nell'esame del contesto esterno è fornito anche dalla *Relazione annuale sull'attività svolta dall'Anac nel 2019 presentata dall'Autorità il 2 luglio 2020 alla Camera dei Deputati*.

Si conferma che l'attività più colpita è l'assegnazione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di forniture e servizi, nell'accezione più ampia che comprende anche gli interventi di riqualificazione e manutenzione. Seguono il comparto legato al ciclo dei rifiuti e quello sanitario,

Anac ha inoltre pubblicato un documento **“L'Autorità e l'emergenza Covid -19”** che ha aggiornato l'analisi del contesto esterno, evidenziando i fenomeni di corruzione derivati dall'emergenza sanitaria tuttora in atto i possibili rischi di ricorso a pratiche corruttive o a modalità di condizionamento dei processi decisionali nell'ambito dell'iter di aggiudicazione degli appalti pubblici.

4.2 CONTESTO INTERNO

Ai fini della corretta valutazione del rischio è fondamentale mappare i processi dell'Ente, per fotografare la situazione e saper successivamente individuare gli obiettivi a livello organizzativo, i processi, le risorse.

L'analisi del contesto del Comune di Castiglion Fibocchi deve necessariamente partire dalle limitate dimensioni dell'ente.

L'analisi del contenzioso non ha evidenziato patologie tali da rappresentare un indicatore di allarme per le funzioni amministrative e per i poteri di discrezionalità tecnica e amministrativa.

L'ufficio del personale non ha segnalato procedimenti per l'applicazione di misure disciplinari connessi a condotte corruttive.

Va meglio delineata la separazione dei ruoli tra organi di governo e apparato di gestione, spesso sottovalutata sia per prassi consolidate che per il rapporto positivo tra parte

politica e burocratica, dovuto alle ridotte dimensioni dell'ente, che rischia di confondere tuttavia la dimensione di indirizzo e quella di gestione

Le piccole dimensioni dell'ente e la relativa esiguità del personale rende nei fatti impossibile anche una rotazione a livello di uffici e la stessa distinzione tra attività del responsabile di procedimento e autorità decidente, risulta nei fatti molto spesso inattuabile. La dimensione ridotta della struttura favorisce d'altro canto una semplificazione nei rapporti e una maggiore flessibilità del sistema. Gli uffici comunali interagiscono quotidianamente con l'utenza e con altre pubbliche amministrazioni.

La particolare vicinanza dell'istituzione locale all'utente, favorisce un'attenzione puntuale ai bisogni espressi che richiede attenzione e monitoraggio di possibili, e spesso inconsapevoli, conflitti d'interessi.

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

5. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

La seconda fase è volta ad identificare "le attività" dell'Ente che risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi per la loro natura e/o per particolari motivi. La mappatura dei processi, pertanto, risulta un'azione preliminare e indispensabile in quanto consente di identificare i punti più vulnerabili e di identificare i rischi di corruzione che si possono generare nello svolgimento delle quotidiane attività amministrative.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per processo s'intende un insieme di attività che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente).

In questa fase, stante anche la presenza sporadica del Segretario/RPCT nell'ente, si rimanda alle valutazioni fatte negli anni precedenti, salva la possibilità di integrare successivamente il piano stesso. Si allega in particolare la mappatura dei processi e la descrizione del procedimento, allegata nel precedente PTPCT sub 2/1

AREE DI RISCHIO

Le aree elencate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 150/2009.

I procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio, articolate in sotto-aree, come elencate dall'Allegato 2 del PNA 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto:

5.1 Analisi del rischio

L'analisi del rischio viene effettuata per comprendere gli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e valutare il livello di esposizione al rischio dei processi.

L'analisi era stata svolta e verrà sviluppata seguendo questa modalità operativa:

Individuazione dei criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi, utilizzando i seguenti indicatori di rischio, suggeriti da ANAC:

- ⇒ livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ⇒ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ⇒ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- ⇒ opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ⇒ livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- ⇒ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Tra le criticità spesso vanno segnalate:

- 1) mancanza di controlli;
- 2) mancanza di trasparenza;
- 3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- 5) scarsa responsabilizzazione interna;
- 6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- 7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- 8) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

6. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività, si procede alla “ponderazione”, in pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi

In sinergia con gli uffici sono stati utilizzati i criteri e le matrici come indicate nel PNA, compilando schede agli atti. Dalle verifiche è emerso che alcuni processi hanno un rischio maggiore, medio alto in quanto connotati da maggiore discrezionalità, mentre altri presentano un rischio minore.

7. Il trattamento del rischio - le misure per neutralizzarlo

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le attività fin qui compiute sono fondamentali per l'avvio dell'ultima fase che prevede la progettazione di una serie di misure ed azioni che strategicamente mirano ad affermare la “buona amministrazione”.

Come nelle fasi precedenti, anche per l'individuazione e la programmazione delle misure/azioni sotto elencate e descritte e per le ulteriori che potranno essere individuate è fondamentale l'apporto di dirigenti e funzionari che, in quanto esperti dei processi e delle rispettive attività dei settori, sono i soggetti più idonei ad individuare misure realmente incisive per prevenire i rischi specifici

Il processo di “gestione del rischio” si conclude dunque con l'individuare e valutare misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve stabilire le “priorità di trattamento” (quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri). Tali decisioni si basano essenzialmente sul livello di rischio (maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento), sull'obbligatorietà della misura (va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore), sull'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione che possono essere obbligatorie o ulteriori. Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente dall'Amministrazione, mentre le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei responsabili di area e con l'eventuale supporto del Nucleo di Valutazione.

Il PTPCT 2021/2023 contiene e prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale (Trasparenza, informatizzazione delle procedure, monitoraggi, ecc.).

Per il Comune di Castiglion Fibocchi si ricordano le misure generali, dunque comuni a tutte le aree, già individuate nei precedenti piani, finalizzate a contrastare o a contenere il rischio di corruzione nell'Ente. Tali misure vengono ripresentate ed integrate .

Vengono poi individuate una serie di disposizioni specifiche per le aree maggiormente a rischio, così come individuate dal processo di analisi e ponderazione sopra descritto.

MISURE GENERALI

a) Informatizzazione degli atti - chiarezza espositiva- rispetto criterio cronologico

La trasparenza dell'agire amministrativo diventa presupposto essenziale dell'anticorruzione. Gli atti amministrativi devono sempre essere adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Principi cardine dell'anticorruzione sono il rispetto, nell'esame delle istanze, dell'ordine cronologico di protocollazione, (diversa decisione che dovrà essere adeguatamente motivata) e l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile. La linearità espositiva, simbolo della linearità e della chiarezza decisionale, diventata capofila interpretativo, Il processo di informatizzazione dei provvedimenti amministrativi, già avviato con i Piani precedenti, è stato ulteriormente rafforzato con l'introduzione della firma digitale dei provvedimenti monocratici e collegiali. La gestione informatizzata degli atti amministrativi è stata completata nel 2019.

Fondamenta la digitalizzazione che consente tracciabilità e semplificazione.

b) Meccanismi di formazione delle decisioni – elenco dei procedimenti e termini di conclusione.

E' in corso l'aggiornamento della mappatura che sarà adeguatamente pubblicizzata nel sito.

c) Controlli interni

In base a quanto previsto dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 215/2013, è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 30 del 15/02/2013 il Regolamento per la disciplina del Sistema dei Controlli interni che prevede la disciplina delle seguenti forme di controllo:

Tali controlli rivestono importanza rilevante anche sotto il profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi.

I

d) Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala o riferisce condotte illecite (cd whistleblowing)

l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1 della L. 30/11/2017, n. 179, prevede:

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000

a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

La Provincia ha predisposto una apposita procedura volta a disciplinare le modalità di presentazione e ricezione delle segnalazioni di condotte illecite, al fine di garantire l'anonimato del dipendente che le effettuerà, rinvenibile in Amministrazione Trasparente ad apposito link. Verranno previsti incontri ed invii di circolari in merito, per comunicare la procedura di tutela del dipendente pubblico.

e) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Il nuovo art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo- procedurali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Vedi anche l'art.7 del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento nazionale, così recita: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o responsabile. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di

convenienza”.

Sulla base di tale norma:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ed il responsabile competente ad adottare il provvedimento finale, nonché per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse dei medesimi, anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

f) Rotazione del personale

La *rotazione del personale* all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1 co. 5 lettera b) della legge 190/2012 considerando che l'alternanza riduce il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o comunque all'instaurarsi di rapporti potenzialmente esposti a dinamiche corruttive. Già in passato sono però stati evidenziati i limiti oggettivi di tale procedura che rischia di scardinare alcuni principi fondamentali, quali il garantire *il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico (Deliberazione ANAC n. 13 del 13/02/2015).*

Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

Quanto sopra indicato, non ha valenza qualora si manifestino criticità legate alla corruzione. L'amministrazione ha l'obbligo (art. 16 co. 1 lettera l-quater) D.Lgs 165/2000) di assegnare ad altro servizio il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, con provvedimento motivato. Si tratta di una misura a carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate misure idonee di prevenzione del rischio corruttivo.

g) Appalti di lavori, servizi e forniture e affidamenti diretti

I singoli Settori dell'Ente interessati dall'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, inseriscono nei bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei capitolati e, di conseguenza, nei contratti, specifiche clausole che prescrivono l'obbligo di rispetto del Codice di comportamento del Comune di Castiglion Fibocchi.

Tutti gli Uffici dell'Ente provvedono alla pubblicazione dei dati relativi agli appalti ed agli affidamenti diretti in base alle vigenti normative in materia, prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti e alla tempestività degli adempimenti.

h) Cause ostative al conferimento di incarichi interni: inconfiribilità ed

incompatibilità

L'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella P.A.: inconfiribilità ed incompatibilità.

L'inconfiribilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i cc.dd. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. Presidente, Consigliere regionale, provinciale e comunale).

Il soggetto che istruisce il provvedimento per il conferimento dell'incarico è quindi tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui si intende conferire l'incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013; l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell'Ente.

Qualora le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti ad origine, non fossero note all'Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, viene rimosso dall'incarico.

L'incompatibilità, cioè "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico", se emergente prima del conferimento dell'incarico, deve essere rimossa prima del formale atto di conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. Anche per l'incompatibilità **l'accertamento** avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

i) Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

L' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della

Legge 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I) Formazione di commissioni di gara e di concorso

In base a quanto previsto dal nuovo art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sulla base di quanto sopra, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle Commissioni, tenendo conto di quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti sull'accesso all'impiego e sull'attività contrattuale, il soggetto competente alla nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieti.

o) - La definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Il Codice di comportamento

Uno degli strumenti cardine nella prevenzione della corruzione come delineata dalla L. 190/2012 è rappresentato dai codici di comportamento, che costituiscono lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari, orientando il loro operato in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel Piano. L'attuale Codice di comportamento è stato adottato nel 2013 con delibera del commissario n.61 del 22/11/2013 con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV, come prevede la normativa.

L'ANAC nel 2020, con propria delibera n. 177 del 17 febbraio, ha approvato le nuove "Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" e pertanto, al fine di recepire quanto in esse indicato, si individuano di seguito alcune linee di indirizzo per l'aggiornamento del Codice da effettuarsi congiuntamente con l'Ufficio Personale. Lo scopo è quello di integrare i doveri individuati dal codice nazionale, con riferimento alle peculiarità del ente, introducendo anche regole di comportamento per le forme di lavoro agile in costante aumento.

Il Codice nazionale definirà seguenti ambiti:

- a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali;
- b) rapporti col pubblico;
- c) correttezza e buon andamento del servizio;
- d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione;
- e) comportamento nei rapporti privati.

Particolare attenzione dovrà essere fornita nel codice di comportamento al cd lavoro agile. A seguito del veloce affermarsi delle forme di lavoro agile anche per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, dovranno essere disciplinate nuove norme di comportamento che prevedano queste modalità di servizio. Il dipendente lavoratore agile sarà tenuto, per quanto compatibile tale modalità di esecuzione della prestazione, ad osservare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento, svolgendo le proprie attività e garantendo i risultati previsti dal progetto di lavoro agile, sia in qualità sia in tempi di realizzazione e collaborando in tutte le fasi di gestione e di realizzazione del suo progetto individuale.

p) - Rispetto dei termini dei procedimenti e attivazione del potere sostitutivo

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. Verrà attribuito il potere sostitutivo in ottemperanza all'art. 3 del comma 9 bis della L. 241/90 in caso di inerzia del funzionario preposto all'atto e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso, con la seguente modalità:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inerzia da parte del responsabili, il Segretario generale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal responsabile, sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione.

Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo come al punto precedente individuabile, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Sarà implementato il sistema di monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali anche nell'ambito dell'attività di controllo a campione sugli atti dirigenziali da parte del Segretario generale.

q) FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Misura fondamentale e trasversale è la formazione costante del personale.

La Legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione, sia essa a livello **generale**, rivolta cioè a tutti i dipendenti, in merito alle tematiche dell'etica e della legalità che a livello **specifico**, rivolta al Responsabile della prevenzione, ai responsabili di posizione organizzativa

Si prevede la realizzazione di incontri con i dipendenti referenti dei vari Settori, ad opera del RPCT, in modo da instaurare una modalità collaborativa all'interno dell'Ente

MISURE SPECIFICHE PER LE SINGOLE AREE DI RISCHIO

La Legge 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni indichino gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione. In generale, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione, devono interessare i diversi momenti e ambiti dell'agire amministrativo e in particolare riguardare i meccanismi di formazione della decisione, i meccanismi di attuazione e i meccanismi di controllo.

AREA A: Acquisizione e progressione del personale, incarichi professionali

- Pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016;
- Regolare composizione delle Commissioni di concorso nominate in conformità a quanto previsto nel Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. Ai componenti delle Commissioni ed al Segretario verbalizzante deve essere applicato il Principio della Rotazione;
- Massima pubblicità e massima diffusione dei Bandi di Concorso mediante le forme di conoscenza legale e generale vigenti;
- Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. Inoltre deve sempre essere garantita una procedura

improntata all'imparzialità e alla massima trasparenza: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove orali in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere l'anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove;

- Pubblicazione tempestiva dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte per le esigenze di tutela degli interessati;
- Dichiarazione all'atto dell'insediamento della prima seduta di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i candidati ammessi, di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

In merito al **Conferimento di incarichi professionali**, si individuano le seguenti misure:

- Applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 39/2013 anche per gli incarichi esterni di consulenza e professionali;
- Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016;
- Applicazione del criterio di rotazione degli incarichi;
- Conferimento degli incarichi secondo l'applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

AREA B – Affidamento di lavori, servizi e forniture

- Pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D. Lgs. n. 33/2013 e dal nuovo D. Lgs 50/2016;
- La Determinazione a contrarre deve riportare l'iter del percorso decisionale seguito, essere adeguatamente motivata e contenere tutti i requisiti prescritti dal nuovo Codice dei Contratti, approvato con il D. Lgs. 50/2016, e tener conto delle Linee guida Anac approvate per la sua attuazione:
 - Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
 - Linee guida n. 2 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*;
 - Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*;
 - Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*.
 - Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale anche nei casi di incarichi professionali;
 - Ridurre l'area di affidamenti diretti ai casi ammessi dalla normativa;
 - Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del

mercato elettronico della pubblica amministrazione e motivare negli atti il mancato ricorso alle piattaforme di e-procurement;

- Verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione diritti reali minori;
- Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP, tenendo conto delle specifiche competenze dei dipendenti, della vigente struttura organizzativa e modalità per rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.

In merito all'**Affidamento diretto di servizi, lavori, forniture**, si individuano le seguenti misure:

- Predeterminare, nella determina a contrattare, i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare anche con riferimento al ***principio della rotazione***;
- Motivare adeguatamente la scelta del contraente poiché l'onere della motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- Attuare di un sistema di verifica da parte dei Settori sulla possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamenti dei servizi o di esecuzione di lavori omogenei.

AREA C – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

Si prevedono le seguenti misure di prevenzione, improntate in particolare ai meccanismi di formazione delle decisioni:

- Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
- Assegnare le istanze agli istruttori secondo il principio di rotazione, tenendo conto non solo del cittadino che presenta l'istanza ma anche del professionista;
- Redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;
- Rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- Distinguere, di norma, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'Istruttore proponente e il Dirigente.

AREA D – Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc...)

Si individuano alcune misure:

- Aggiornamento di sistema di criteri preventivi e verificabili per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi

PARTE TERZA

11. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema anticorruzione individuato nel piano, diventa essenziale per creare un sistema partecipato e condiviso di verifica delle misure di prevenzione stabilite.

In fase di prima applicazione viene stabilita una verifica semestrale, ed una nel mese di novembre, in modo da avere le risultanze definitive in tempo utile per compilazione dell'annuale relazione sull'attività svolta dal RPCT prevista dalla legge 190/2012 (articolo 1, comma 14) da pubblicare sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", inoltrare ad ANAC entro il 15 dicembre di ogni anno oltre che al Nucleo di Valutazione e all'Organo di indirizzo politico dell'Ente, come prevede la più recente normativa.

Sarà oggetto di monitoraggio e aggiornamento, nella prima verifica semestrale l'aggiornamento della mappatura dei processi, e la valutazione di esposizione al rischio corruttivo, come indicato al punto 5.

Il Piano potrà essere aggiornato utilizzando le stesse modalità del presente atto.

PARTE QUARTA

LA TRASPARENZA

Il Piano attua una completa integrazione fra il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e Piano triennale della prevenzione delle corruzione: la trasparenza è una misura di fondamentale rilievo per la prevenzione della corruzione poiché è strumentale alla promozione dell'integrità e alla promozione dello sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito di attività della pubblica amministrazione.

È stato adottato un regolamento degli Accessi che contempla le tre tipologie di accesso definite dalla normativa (accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato): il regolamento, così auspicato anche dall'Anac, definisce le procedure e le competenze in merito alle diverse tipologie di accesso. Particolare attenzione viene posta all'osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida del Garante della Privacy in ordine al rapporto tra diffusione dei dati e tutela della privacy, in costante rapporto con il DPO dell'Ente.

È parte integrante del presente Piano la tabella allegata indicante i soggetti tenuti alla pubblicazione dei singoli atti.

PUBBLICAZIONE

Al fine di garantire la massima trasparenza, anche nella ampia e articolata accezione del nuovo PNA 2019, che ne definisce il perimetro al punto 4 è allegato al presente piano lo

schema dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e del regolare flusso delle informazioni.

Così come indicato dall'ANAC nelle Linee Guida approvate con deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016, tale atto ha valenza di *atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi*: infatti in tale allegato vengono indicati sia i Settori Responsabili della Pubblicazione, sia quelli che eventualmente sono responsabili della trasmissione dei dati.

Il prospetto contenente gli obblighi di pubblicazione sarà oggetto di nuova specifica trasmissione per mezzo di posta elettronica ai titolari di incarichi di responsabilità di ufficio e ai referenti, al fine di agevolare la completa attuazione degli adempimenti in esso contenuti.